

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

Commissioni Riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Resoconto di giovedì 10 novembre 2005

Giovedì 10 novembre 2005. - Presidenza del presidente della X Commissione Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

Disposizioni per la tutela del risparmio.

C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione - Abbinamento della proposta di legge C. 6103).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso l'invito a ritirare tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati (*vedi allegato*). Ricorda altresì che le Commissioni hanno proceduto ad esaminare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1 a 10.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, osserva come esse appaiono volte a ripristinare le soluzioni approvate dalla Camera e che il Senato ha inopinatamente modificato, eliminando le norme più qualificanti di un provvedimento che dovrebbe porsi a garanzia degli investitori e soprattutto dei risparmiatori. Lamenta invece come l'altro ramo del Parlamento abbia dimostrato un eccesso di attenzione per il mondo delle assicurazioni, dando vita ad interventi che appaiono al tempo stesso sbilanciati ed iniqui.

Mario LETTIERI (MARGH-U) rileva come le società di assicurazione abbiano profondamente modificato negli ultimi anni la propria natura, trasformandosi sempre più in società che svolgono attività di tipo finanziario, sottolineando quindi l'esigenza di definire forme di controllo rigorose sul loro operato in tale ambito.

Le Commissioni, respingono gli emendamenti Gambini 11.1, Grandi 11.4, Gambini 11.5 e 11.6, Grandi 11.7.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Mauro 11.9 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gambini 11.8.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) con riferimento al proprio emendamento 13.1, osserva come le modifiche apportate al Senato rendano la norma del tutto priva di senso giuridico. Evidenzia infatti come il tasso effettivo globale annuo a cui faceva riferimento il testo approvato dalla Camera sia concetto chiaramente individuabile, richiamato dall'articolo 122 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e ripreso anche nel codice delle assicurazioni recentemente emanato. Ritiene pertanto che l'intervento effettuato dal Senato non appaia in linea con gli indirizzi di politica legislativi seguiti dal Governo in tali settori dell'ordinamento, oltre a non consentire di individuare il costo effettivo relativo agli interessi.

Mario LETTIERI (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Benvenuto 13.1, il quale ripristina la formulazione dell'articolo approvata dalla Camera, la quale era frutto di un lavoro compiuto congiuntamente dalle forze politiche, introducendo un elemento di trasparenza dei mercati finanziari.

In tale contesto rileva come la collaborazione tra maggioranza e opposizione abbia consentito in altre occasioni di giungere a risultati positivi, ad esempio sulla questione degli interessi anatocistici praticati dalle banche, che hanno gravemente danneggiato molte piccole e medie imprese, e come non sia pertanto opportuno disperdere tale lavoro.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.1, che mira a risolvere il problema determinato dall'incongruo intervento normativo operato dal Senato sul testo dell'articolo 13, che costituiva una delle poche disposizioni realmente volte a tutelare i risparmiatori. Invita quindi la maggioranza, ed in particolare il Presidente Tabacci, del quale conosce la sensibilità a riguardo, a modificare il proprio orientamento, approvando l'emendamento.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 13.1, rilevando come anche le modifiche apportate dal Senato all'articolo 13 appaiano peggiorative di tale disposizione anche sotto il profilo tecnico, riducendo notevolmente il livello di tutela dei risparmiatori.

Bruno TABACCI, *presidente*, condivide la considerazione secondo la quale taluni aspetti del provvedimento sono stati peggiorati nel corso dell'esame al Senato, ribadendo peraltro la convinzione che sia prioritario assicurare la tempestiva approvazione del provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benvenuto 13.1.

Sergio GAMBINI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 13.01 il quale, analogamente ai successivi articoli aggiuntivi Benvenuto 13.02, 13.03 e 13.04, è volto a ripristinare la normativa in materia di depositi giacenti presso le banche, approvata dalla Camera e soppressa nel corso dall'esame del provvedimento presso il Senato. Le disposizioni in materia recate dal disegno di legge finanziaria appaiono infatti assai meno efficaci di quelle definite in prima lettura dalla Camera, risultando probabilmente inapplicabili e certamente non in grado di tutelare i risparmiatori italiani.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.01, il quale intende ripristinare la previsione, soppressa dal Senato, concernente i depositi giacenti presso le banche. Rileva infatti come tale disciplina consentisse di alimentare il fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori istituito dall'articolo 27, comma 2, il quale costituisce lo strumento, sia pure perfettibile, di tutela dei risparmiatori. Al contrario, le previsioni in materia contenute dall'articolo 46 del disegno di legge finanziaria appaiono assolutamente insufficienti a tal fine, costituendo l'ennesima testimonianza di misure di carattere propagandistico approvata dal Governo senza preoccuparsi minimamente della loro reale efficacia. Considera quindi grave che la maggioranza assuma un atteggiamento di disinteresse e di inerzia sulle problematiche concernenti la protezione dei risparmiatori colpiti da numerosi scandali societari, anche alla luce dell'atteggiamento assunto in merito alle proposte di legge recanti disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine ed alle proposte di legge di istituzione di una Commissione di inchiesta sulle vicende relative a taluni scandali finanziari, il cui *iter* parlamentare è stato bloccato dalla maggioranza.

Mario LETTIERI (MARGH-U) rileva come la soppressione dell'articolo 14, recante disposizioni relative ai depositi giacenti presso le banche rientri nel quadro del complessivo stravolgimento degli

equilibri raggiunti alla Camera operato nel corso dell'esame al Senato, lamentando l'assoluta inefficacia delle norme in materia previste dall'articolo 46 del disegno di legge finanziaria.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) manifesta a sua volta preoccupazione per l'eliminazione dal testo di una normativa che, sebbene offrisse una risposta solo parziale, veniva comunque incontro alle esigenze di tutela dei risparmiatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Crisci 13.01, Benvenuto 13.02, 13.03 e 13.04, nonché l'emendamento Grandi 14.1.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) illustra congiuntamente gli emendamenti 14.2 e 14.5, di cui è cofirmatario, sottolineando come essi intendano rimediare al complessivo indebolimento dei poteri dell'Autorità di vigilanza operato al Senato, che non consente di dare risposte alle vicende recentemente intervenute sui mercati finanziari, ponendosi in piena contraddizione con le conclusioni cui era giunta l'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle competenti Commissioni di Camera e Senato. In tale contesto segnala l'esclusione, prevista dal Senato, delle società di *rating* dagli obblighi concernenti la produzione o diffusione di informazioni sui prodotti finanziari, connessa certamente alle pressioni esercitate sull'altro ramo del Parlamento da tali soggetti, le cui responsabilità nelle vicende Cirio e Parmalat sono invece emerse con chiarezza nel corso della citata indagine conoscitiva. In particolare, l'emendamento 14.5 intende ripristinare la previsione, contenuta nel testo approvato dalla Camera, in base alla quale la Consob può chiedere all'Autorità giudiziaria di svolgere ispezioni, perquisizioni e sequestri, rafforzando in tal modo l'efficacia dei poteri di controllo di tale autorità.

Bruno TABACCI, *presidente*, con riferimento alle critiche espresse da numerosi esponenti dei gruppi di opposizione rispetto alle modifiche apportate al Senato, sottolinea come il testo unificato adottato dalle Commissioni riunite della Camera nel maggio 2004 costituisca certamente il risultato migliore cui è giunto il lavoro parlamentare su questi temi; tuttavia la interruzione del clima di collaborazione che aveva consentito di giungere a quel risultato, conseguente all'approvazione di un emendamento del deputato Grandi, ha aperto la strada ad una serie di pressioni di natura lobbistica che hanno influito negativamente sul lavoro di entrambe le Camere. In proposito, ritiene opportuno sottolineare come le giustamente vituperate intercettazioni che hanno coinvolto il Governatore della Banca d'Italia abbiano resa pubblica una situazione che era già chiara in sede parlamentare, come emerge dagli atti dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni. Rileva infatti come il problema centrale da affrontare sia quello relativo agli assetti di potere nel Paese ed ai rapporti tra poteri e istituzioni, evidenziando al riguardo come il Governatore della Banca d'Italia non abbia finora tenuto alcun conto del richiamo, formulato nei suoi confronti dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente del Consiglio e da due Ministri dell'economia, oltre che da un orientamento parlamentare, ad un gesto di responsabilità. In tale prospettiva sottolinea come, qualora non si giunga ad una approvazione del testo, si rischi di pregiudicare la definitiva approvazione dell'intervento legislativo al Senato, ritenendo quindi che addossare per intero la responsabilità delle difficoltà emerse nel corso dell'*iter* legislativo alla maggioranza, sebbene comprensibile sul piano della polemica politica, non aiuti a comprendere le vicende registratesi su tali questioni.

Mario LETTIERI (MARGH-U) rileva come il testo dell'articolo 14 approvato dalla Camera, che ora gli emendamenti dell'opposizione puntano a ripristinare, scaturisse da un dibattito approfondito e fosse condiviso dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, Domenico Siniscalco. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 14.2, che mira a mantenere l'obbligo, per le società di *rating*, di comunicare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse. Sottolinea inoltre come il rischio di ulteriori ritardi nell'approvazione definitiva del provvedimento, che potrebbero determinarsi in caso di una ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento, paventato dal

Presidente Tabacci, che pure sussiste, non possa divenire l'alibi per accettare con rassegnazione le palesi carenze del provvedimento.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) condivide l'analisi fatta dal Presidente Tabacci circa il progressivo scadimento del contenuto normativo del testo, ulteriormente aggravatosi nel corso dell'esame presso il Senato, rilevando come le audizioni compiute nel corso dell'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle competenti Commissioni di Camera e Senato avessero evidenziato adeguatamente le cause dei gravi scandali finanziari verificatisi negli ultimi anni. In tale contesto reputa particolarmente grave l'eliminazione, operata dal Senato, del potere riconosciuto alla CONSOB di richiedere all'Autorità giudiziaria l'effettuazione di ispezioni, perquisizioni e sequestri, qualora ciò risulti necessario in relazione allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lettieri 14.2, Grandi 14.4, Lettieri 14.5, Benvenuto 14.6, Grandi 14.7, Benvenuto 14.8, Lettieri 16.1, Gambini 18.1 e 18.2.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Zuin 18.3 è già stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gambini 18.4 e 18.5.

Sergio GAMBINI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 19.1, che, delineando una diversa disciplina riguardante l'assetto della Banca d'Italia, ispirata al modello adottato in Danimarca, tenta di rispondere alle questioni sollevate in proposito dalla Banca centrale europea, con particolare riferimento ai profili della collegialità dell'Istituto, del mandato a termine del Direttorio e delle modalità di elezione del Consiglio superiore. Con riferimento invece alla struttura proprietaria della Banca, la soluzione prescelta si avvicina al modello britannico, prevedendo che lo Stato non debba pagare alcun risarcimento per riappropriarsi delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dalle Banche, assegnando a queste ultime titoli di Stato non redimibili. Si tratta di una soluzione che, non gravando sulle casse dello Stato, garantisce agli enti creditizi i medesimi rendimenti di cui attualmente godono e si pone nella direzione auspicata dalla Banca centrale europea, appare senz'altro preferibile all'attuale articolo 19.

Mario LETTIERI (MARGH-U) giudica inopportune talune prese di posizione del Governatore della Banca d'Italia, le quali tendono a mettere in discussione la stessa possibilità del Parlamento di intervenire sugli assetti della Banca d'Italia, pretendendo di impartire lezioni alla classe politica italiana.

Ritiene quindi indispensabile, per tutelare efficacemente i risparmiatori, recuperare, almeno sulle questioni di maggiore rilievo, quello spirito di cooperazione tra maggioranza e opposizione che aveva caratterizzato la prima fase dell'esame del provvedimento. Ribadisce in particolare la necessità di sancire la proprietà pubblica della Banca d'Italia ed il principio della collegialità, nonché di mettere a punto interventi migliorativi sulla questione relativa al mandato a termine degli organi di vertice della Banca, ritenendo al riguardo necessario introdurre una disciplina transitoria che preveda di computare nella durata del mandato anche il periodo di carica precedente all'entrata in vigore della legge.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) condivide le analisi del Presidente Tabacci circa il fatto che maggioranza e opposizione abbiano entrambe perso una grande occasione per affrontare compiutamente ed efficacemente i gravi problemi della tutela del risparmio. Ritiene quindi deprecabile che in questa fase le forze politiche mirino semplicemente ad addossarsi reciprocamente le responsabilità delle vicende che hanno caratterizzato l'*iter* del provvedimento, ritenendo al contrario necessario lavorare per non disperdere il buon lavoro iniziato con l'indagine conoscitiva

svolta dalle Commissioni. In particolare occorre affrontare in termini franchi la questione relativa alla Banca d'Italia, ricordando al riguardo la considerazione a suo tempo espressa da Guido Carli in ordine ai rischi di eventuali interferenze della stessa Banca d'Italia sulle scelte compiute dal Governo e dal Parlamento. Ritiene quindi che occorra avviare in questa sede una riflessione a vasto raggio, senza attendere eventuali proposte del Ministro espresse in un ambito diverso dal Parlamento, rilevando come la soluzione ipotizzata nell'articolo 19 circa il trasferimento delle quote di proprietà delle banche appaia del tutto incompleta, oltre a porsi in contrasto con le finalità proprie del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e con la stessa normativa sulla contabilità pubblica.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) ritiene, in linea di principio, che non sia possibile piegarsi alle ragioni della mediazione quando siano in gioco, come nel caso della tutela del risparmio, interessi vitali per i cittadini. Per tali ragioni ritiene opportuno apportare al provvedimento almeno quelle modifiche che appaiono indispensabili, invitando il Governo e la maggioranza ad assumersi finalmente le proprie responsabilità, indicando chiaramente la linea che intendono seguire nel successivo *iter* del provvedimento, in particolare nell'ipotesi di una ulteriore lettura da parte del Senato.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che la questione di fondo sia rappresentata dal fatto che il Governo, in occasione dell'esame al Senato, ha mutato il proprio orientamento sulle questioni relative all'assetto della Banca d'Italia, con particolare riferimento alla questione del mandato a termine del Governatore. In tale contesto ritiene possibile modificare il testo solo nel caso in cui il Ministro dell'economia sia in grado di elaborare una nuova formulazione dell'articolo 19, sulla quale sia possibile garantire il voto favorevole del Senato, eventualmente mediante il ricorso alla questione di fiducia; in caso contrario ogni modifica finirebbe per pregiudicare l'approvazione definitiva dell'intervento legislativo, consentendo di fatto alla Banca d'Italia di individuare la soluzione legislativa ritenuta più opportuna dai vertici della stessa Banca. Ritiene quindi, in conclusione, che qualora il Governo sia in grado di ottenere questo risultato si tratti senz'altro di un fatto positivo, che potrà consentire - nel corso dell'esame del provvedimento al Senato - anche ulteriori aggiustamenti auspicati dall'opposizione, considerando, in caso contrario prioritario garantire comunque l'approvazione del provvedimento, anche nel testo attuale, evitando il rischio di pregiudicare la stessa approvazione definitiva dell'intervento legislativo.

Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U) sottoscrive l'emendamento 19.1.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gambini 19.1 e Agostini 19.2.

Alfiero GRANDI (DS-U) illustra il proprio emendamento 19.11, il quale individua, sulle questioni relative alla durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia, una soluzione perfettamente in linea con gli obblighi comunitari dell'Italia, nonché omogenea con soluzioni analoghe vigenti in molti Paesi europei, stabilendo un limite massimo di età per tale carica. Per quanto riguarda invece il trasferimento coattivo delle quote della Banca d'Italia stabilito dall'articolo 19, osserva come non vi siano parametri univoci nella valutazione da parte delle banche, le quali hanno iscritto a bilancio tali partecipazioni con valori molto differenziati.

Bruno TABACCI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Grandi considera necessario chiedersi le ragioni per le quali talune banche hanno iscritto a bilancio le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia ad un valore assolutamente esorbitante, citando a tale riguardo il diverso comportamento tenuto in merito dalla Banca popolare di Lodi e dal gruppo UniCredit.

Alfiero GRANDI (DS-U) ritiene che le questioni relative agli assetti proprietari della Banca d'Italia debbano essere affrontate soprattutto nell'ottica di garantire la necessaria autonomia della Banca d'Italia dal potere politico. In tale prospettiva sottolinea come il trasferimento delle quote allo Stato rappresenti un rischio, e come sia pertanto più opportuno accedere alla soluzione, proposta dal suo emendamento 19.3, di trasformare la Banca d'Italia in una Fondazione di diritto pubblico.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Grandi 19.3, Pinza 19.5 e 19.4.

Sergio GAMBINI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pinza 19.6, ritenendo che il modo migliore per migliorare la qualità del testo sia di apportarvi modifiche nel corso dell'esame in Commissione, senza affidarsi ad eventuali soluzioni che potrebbero essere successivamente individuate dal Ministro dell'economia.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pinza 19.6 e 19.7.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Jannone 19.8 è già stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pinza 19.9.

Sergio GAMBINI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pinza 19.10.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pinza 19.10, Grandi 19.11, Pinza 19.13 e 19.14, Agostini 20.1, Gambini 20.4 e 20.5.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.1, di cui è cofirmatario, il quale è volto a ripristinare il testo approvato dalla Camera, attribuendo alla Consob, invece che alla Banca d'Italia le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nel settore bancario. In tale contesto rileva, peraltro, come il Senato abbia, perlomeno sotto un punto di vista, apportato una innovazione positiva al provvedimento, mantenendo in capo alla COVIP le competenze in materia di trasparenza e correttezza nel settore della previdenza complementare, correggendo una scelta sbagliata compiuta dalla maggioranza alla Camera, che risultava in contrasto con i principi della disciplina vigente in materia.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gambini 25.1, 25.3, 25.4 e 25.5.

Sergio GAMBINI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 25.01, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 25, nel testo approvato dalla Camera, soppresso dal Senato, il quale trasferisce i poteri attualmente attribuiti dall'articolo 129 del Testo unico bancario in materia di emissione di valori mobiliari al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed alla Banca d'Italia alla Consob.

Bruno TABACCI, *presidente*, sottolinea l'importanza della questione affrontata dall'articolo aggiuntivo 25.01.

Mario LETTIERI (MARGH-U) invita i presidenti delle Commissioni ad avviare un'attenta riflessione con il Ministro dell'economia circa le modifiche da apportare al provvedimento, sottolineando come uno dei pochissimi aspetti positivi introdotti dal Senato sia rappresentato dal rafforzamento delle disposizioni in materia di false comunicazioni sociali previste dall'articolo 30,

che superano l'attuale formulazione di tale disciplina, recentemente riformata per venire incontro agli interessi personali del Presidente del Consiglio dei ministri.

Renzo PATRIA, *presidente della VI Commissione*, con riferimento alle considerazioni del deputato Lettieri rileva come la riforma della disciplina sul falso in bilancio non sia stata dettata dagli interessi personali di chicchessia, ma dall'esigenza di fare maggiore chiarezza su una materia particolarmente delicata che riveste particolare importanza per l'intera imprenditoria italiana.

Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea come la circostanza che molti imprenditori italiani operino con la stessa disinvoltura seguita dal Presidente del Consiglio non esime dall'esprimere un giudizio fortemente negativo su tali pratiche.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Gambini 25.01 e l'emendamento Benvenuto 26.2.

Aldo PERROTTA (FI) propone l'abbinamento ai progetti di legge in esame della propria proposta di legge C. 6103 vertente su una delle materie affrontate dai provvedimenti. A tale proposito ricorda di aver presentato la proposta di legge su sollecitazione dell'Associazione di tutela dei consumatori Assoconsumo.

Bruno TABACCI, *presidente*, invita le Commissioni a deliberare sulla proposta di abbinamento avanzata dal deputato Perrotta, ai fini dell'assorbimento della proposta di legge C. 6103 nei progetti di legge C. 2436 ed abbinati B.

Le Commissioni approvano la proposta di abbinare all'esame dei progetti di legge la proposta di legge C. 6103.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Benvenuto 27.1, 29.1 e 29.2.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Viale 30.1 e Zuin 39.1 sono già stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benvenuto 39.3.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sul testo del provvedimento è pervenuto il parere favorevole della I, della II e della XI Commissione, il parere favorevole con osservazioni della XIV Commissione, nonché il parere del Comitato per la legislazione.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, onorevole Romoli e onorevole Saglia, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato, come modificato dal Senato, dei progetti di legge C. 2436-B, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.

Bruno TABACCI, *presidente*, si riserva di nominare, d'intesa con il presidente della VI Commissione Finanze, i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela del risparmio. C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ESAMINATI DALLE COMMISSIONI NEL CORSO DELLA SEDUTA ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 1. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 100, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) aventi ad oggetto i depositi bancari ed i titoli che li incorporano.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

11. 2. Agostini, Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 9 con il seguente:

9. Ferme restando le disposizioni delle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, e 28 novembre 1984, n. 792, il presente articolo applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.

11. 3. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 9, dopo le parole: prospetto informativo aggiungere le seguenti: pena l'annullamento di tutte le operazioni connesse.

11. 4. Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: è abrogata con le seguenti: e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

11. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso Art. 100-bis con il seguente:

Art. 100-bis. - (Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali). - 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli

investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subito.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori

professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del presente testo unico.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2.

11. 6. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani.

Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 100-bis, comma 2, sopprimere le parole: il comma 1 non si applica se e aggiungere, in fine, le seguenti: Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto e il risarcimento del danno subito.

11. 7. Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 100-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La CONSOB, con proprio regolamento, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2.

11. 9. Mauro.

Al comma 3, capoverso Art. 25-bis, comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 21 e 23 con le seguenti: Le disposizioni del presente capo.

11. 8. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Agostini, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire la parola: medio con la seguente: annuo.

13. 1. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Gambini, Grandi, Fluvi, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La determinazione del tasso, oltre il quale gli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono sempre usurari, è operata annualmente dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) su proposta della Banca d'Italia.

13. 2. Scherini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis.

(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche).

1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a

impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno dal quale decorre il quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati. Le commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti eventualmente addebitate dal giorno dal quale decorre il quinquennio sono accreditate sui depositi stessi.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

7. L'elenco dei depositi giacenti ai sensi dei commi 1 e 2 e l'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3, qualora non abbiano esito, decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-*bis*, commi 5 e 6, sono addebitate, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e riferite al deposito costituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 120-*quater*.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

- a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;
- b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;
- c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;
- d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter.

(Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli o di contratti relativi a cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario del deposito o della cassetta di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria circolare, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.

Art. 120-quater.

(Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato, relativo ai soli contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. I depositi trasferiti alla Banca d'Italia a norma del comma 1 dopo un anno sono devoluti allo Stato, compresi gli interessi maturati. Essi sono destinati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori. Il tre per cento della dotazione patrimoniale iniziale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e il cinque per cento delle somme annualmente attribuite a detto fondo, sono destinate, per il 20 per cento, alla promozione di campagne di

informazione volte alla tutela del risparmio e dei risparmiatori e, per l'80 per cento, al finanziamento dell'innovazione finanziaria e della ricerca delle Università nel settore del credito.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

*Art. 120-quinquies.
(Contenuto delle cassette di sicurezza).*

1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, nel caso in cui per dieci anni consecutivi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa dell'intestatario della cassetta o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, si procede all'apertura forzata della cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-*bis*, commi 5 e 6, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato. La banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso in cui per dieci anni consecutivi dall'apertura della cassetta, l'intestatario o terzi da questo delegati, non abbiano richiesto gli oggetti rinvenuti, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 4 e 5 di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-*bis* commi 5 e 6, di cui al citato decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, trattenendo dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per la conservazione degli oggetti rinvenuti, assegnando alla banca il rimborso delle spese sostenute per le attività e le ricerche di cui al comma terzo-*bis*. La somma rimanente depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato.

13. 01. Crisci, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*Art. 13-bis.
(Depositi giacenti presso le banche).*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-*bis*. - *(Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti)*. - 1. Il diritto alla restituzione delle

somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.

6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento.

7. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-*bis* del ripetuto decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate:

a) per la metà, al fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 27, comma 2;

b) per la metà, ad un fondo destinato al progressivo rimborso proporzionale dei portatori delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che siano rimasti in possesso delle obbligazioni dalla data della dichiarazione del *default* dei titoli del debito pubblico argentino fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero della adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina in data 9 gennaio 2005. Il fondo è costituito con regolamento adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

13. 02. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-*ter*. - (*Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute

operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.

6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento.

7. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-*bis* del ripetuto decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate alla progressiva copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

8. I possessori di obbligazioni emesse da società, da altri emittenti, anche pubblici, e da Stati sovrani, dichiarati insolventi alla data del 31 dicembre 2003, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione di quanto investito da parte degli intermediari bancari e finanziari che hanno eseguito la negoziazione, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente. Il giudice, in caso di soccombenza degli investitori, dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite. Le disposizioni del presente comma si applicano ai giudizi risarcitori che hanno ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun investitore.

9. Le somme erogate dagli intermediari bancari e finanziari al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o tramite procedure paritetiche collettive, gli investitori di cui al comma 3 hanno diritto a un credito di imposta per l'intermediario pari al 30 per cento dell'importo corrisposto all'investitore a titolo conciliativo, nei limiti, per ciascun investitore, di 250.000 euro».

13. 03. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani, Grandi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

- Art. 120-bis. - (*Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche*). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.
2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.
3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.
4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.
5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate

all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

- a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;
- b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;
- c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;
- d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

Art. 120-quinquies. - (Comunicazione dell'esistenza del deposito). - 1. Gli intestatari dei contratti di

deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

13. 04. Benvenuto, Crisci, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani, Grandi.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) all'articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, lettera h), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

- a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
- d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
- e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

- a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni;
- b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»; dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».

14. 1. Grandi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il n. 2).

14. 2. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Quartiani, Grandi.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: il comma 8 è sostituito dal seguente con le seguenti: il comma 8 è sostituito dai seguenti.

Conseguentemente, al medesimo n. 2), aggiungere i seguenti capoversi:

8-bis. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

- a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;
- b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua

situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

- c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
 - d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;
 - e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;
 - f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;
 - g) trasmettono, su richiesta dell'investitore, per iscritto o mediante supporto durevole, informazioni ed analisi prodotte da fonti attendibili individuate e selezionate dal soggetto per conto del quale operano;
 - h) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
 - i) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
 - l) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
 - m) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.
- 8-ter. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

14. 3. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, lettera g), n. 2), aggiungere, in fine, le parole: il mancato rispetto di quanto precedentemente previsto è punito con la sospensione dall'attività per 1 anno e un'ammenda da 100.000 a 500.000 euro.»

14. 4. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera h), dopo il n. 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

14. 5. Lettieri, Gambini, Pinza, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Giacomellii, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Art. 190.

(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati).

1. I soggetti abilitati i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 115, comma 3, 187-*nonies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

e) alle imprese di assicurazione caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2.

3. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

14. 6. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».

14. 7. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

14. 8. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 16.

Al comma 1, Art. 114-bis, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di

gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti.

16. 1. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Quartiani.

ART. 18.

Al comma 1, lettera b), capoverso 159, comma 1, sostituire le parole: previo parere del collegio sindacale *con le seguenti:* previo parere vincolante assunto all'unanimità dal collegio sindacale. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

18. 1. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'incarico ha durata non inferiore a tre nè superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire la parola: sei *con la seguente:* tre.

18. 2. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e non può essere rinnovato *con le seguenti:* e non può essere ulteriormente rinnovato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di rinnovo, si applica comunque l'articolo 160, comma 1-quater.

18. 3. Zuin.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, dopo le parole: che la controllano *aggiungere le seguenti:* o che sono ad essa collegate.

18. 4. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 160, comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: difesa giudiziale *con le seguenti:* assistenza legale.

18. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Banca d'Italia).

1. Al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è istituto di diritto pubblico. Il capitale è interamente detenuto dallo Stato.

2. Sono organi della Banca d'Italia:

- a) il Consiglio superiore;
- b) il Governatore;
- c) il Direttorio, composto dal Governatore, dal Direttore generale e da due Vice Direttori generali.

3. Gli utili netti della Banca d'Italia, detratta la somma destinata al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20 per cento degli utili netti, nonché quella necessaria alla costituzione di eventuali fondi speciali e riserve straordinarie per un importo non superiore al 20 per cento degli utili netti complessivi, sono devoluti allo Stato. Dai frutti percepiti annualmente sugli investimenti delle riserve, è attribuita allo Stato una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle riserve medesime».

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo della Banca d'Italia, dal 1° giugno 2006 le quote di partecipazione al capitale sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In deroga all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere, con proprio decreto, alla data del 1° giugno 2006, titoli di Stato non redimibili all'interesse annuo del 3 per cento. I titoli emessi ai sensi del presente comma sono attribuiti a coloro che, alla data del 31 maggio 2006, detengono le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in misura sufficiente ad assicurare ad essi un rendimento, *pro quota*, pari al valore attuale della media dei rendimenti annui lordi delle quote medesime percepiti nei venticinque anni precedenti l'emissione.

3. Alla corresponsione degli interessi sui titoli emessi ai sensi del comma 2 si provvede con le risorse indicate all'articolo 20, comma 3; la somma residua è versata all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente attribuita all'incremento della dotazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di quindici consiglieri, scelti tra soggetti esperti nelle materie economiche, bancarie e finanziarie. Quattro consiglieri sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, in ragione di due per ciascuna assemblea, con voto limitato; due consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; nove consiglieri sono con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, eletti dal Consiglio medesimo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, assicurando la rappresentanza dei diversi settori economici e delle diverse regioni del Paese.

2. I membri del Consiglio superiore durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente eletti o nominati. In caso di cessazione anticipata di un consigliere dall'incarico, il subentrante rimane in carica per la durata residua; qualora essa sia minore di due anni, è consentita la conferma per il quinquennio successivo.

3. Il Consiglio superiore elegge ogni anno un Presidente e un Vicepresidente.

4. Spettano al Consiglio superiore:

a) le proposte di nomina e di revoca del Governatore e dei componenti del Direttorio;

b) le proposte di modificazione dello Statuto;

c) l'amministrazione generale della Banca. In particolare, al Consiglio spetta l'esame di tutte le questioni di particolare importanza eccedenti la quotidiana amministrazione della Banca. Il Consiglio può delegare l'esame di tali questioni al Comitato esecutivo, costituito da quattro membri nominati annualmente dal Consiglio al proprio interno. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte

dal Governatore e sottoposte quanto prima al Comitato».

d) dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 22-*bis*. - 1. Il Governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta adottata dal Consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Governatore rimane in carica cinque anni e non è rieleggibile.

3. La revoca del Governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta adottata dal Consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nei casi previsti dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto del Sistema europeo delle Banche Centrali.

4. Il Governatore, tranne i casi in cui si tratti di questioni che lo riguardano personalmente, interviene alle riunioni del Consiglio e partecipa alle deliberazioni. Il Governatore, il Direttore generale, i due Vice Direttori generali e i membri del Consiglio si astengono dalle deliberazioni su materie in cui abbiano rilevante interesse e quando questo possa determinare conflitto con l'interesse della Banca. Ogni rapporto fra la Banca e i membri del Consiglio ovvero le società di cui essi siano amministratori o direttori nonché i rapporti fra la Banca e i congiunti del Governatore o dei Consiglieri ovvero le società di cui questi siano amministratori sono sottoposti alla verifica del Consiglio.

Art. 22-*ter*. - 1. Il Direttore generale e i due Vice Direttori generali sono nominati dal Consiglio superiore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per la durata di cinque anni.

2. I membri del Direttorio esercitano le funzioni previste dallo Statuto, nonché quelle ad essi delegate dal Governatore.

3. Il Direttore generale esercita le funzioni di supplente in caso di assenza o impedimento del Governatore e qualora ne sia vacante la carica.

4. Le decisioni in materia di vigilanza sono adottate collegialmente dal Direttorio su proposta del Governatore. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal Governatore e sottoposte senza indugio al Direttorio.

Art. 22-*quater*. - 1. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, il Governatore e i componenti degli organi della Banca non accettano né sollecitano istruzioni dal Governo, dalle istituzioni o dagli organi comunitari, né da alcun altro soggetto o organismo.

3. Il Ministro dell'economia, salve le materie attinenti all'esercizio delle funzioni di politica monetaria nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali, vigila sull'adempimento delle funzioni della Banca e può chiedere ogni informazione riguardante la Banca nell'osservanza delle norme di legge e di Statuto.

4. Il Governatore può fornire al Governo o al Parlamento, su richiesta, le informazioni rilevanti per l'attività della banca centrale sull'attività delle banche e dei mercati finanziari sottoposti alla vigilanza sotto il profilo della stabilità monetaria e creditizia».

e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24. - 1. Lo Statuto della Banca d'Italia e le modificazioni ad esso sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta adottata dal Consiglio superiore».

2. Lo Statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nella presente legge, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

3. La formazione del Consiglio superiore secondo le disposizioni del presente articolo ha luogo entro due mesi dall'approvazione delle modificazioni allo Statuto, secondo le disposizioni del comma 2. Nella prima attuazione, il Consiglio superiore è composto dai membri eletti dal Senato

della Repubblica e dalla Camera dei deputati e dai membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate dall'articolo 22, comma 1, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come sostituito dal comma 1, lettera e), del presente articolo, nonché dai nove componenti dell'esistente Consiglio superiore, i quali abbiano minore anzianità nella carica. Questi ultimi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto stabilisce per ciascuno di essi la durata in carica, non minore di due e non maggiore di cinque anni, in modo da assicurare il rinnovo parziale periodico del collegio.

19. 1.Gambini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Banca d'Italia).

1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca Centrale Europea.

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

3. Le nonne nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per l'assolvimento delle funzioni alla stessa attribuite.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Riferisce al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti adottati dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. I poteri della Banca d'Italia sono esercitati, in conformità con quanto previsto dallo statuto di quest'ultima:

dal Governatore;

dal Direttorio, organo collegiale formato dal Governatore, che lo presiede, e da altri quattro membri;

dal Consiglio Generale.

7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo.

Gli altri membri del Direttorio restano in carica per un periodo di cinque anni, e possono essere rinominati una sola volta. Almeno due membri del Direttorio devono essere scelti fra il personale direttivo della Banca d'Italia. La nomina e la revoca del Governatore e dei membri del Direttorio spettano al Consiglio Generale, secondo modalità fissate nello Statuto della Banca d'Italia. Le delibere di nomina e di revoca di cui al comma precedente sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia, sentito il Consiglio dei ministri e con il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi.

Il Consiglio Generale è formato da tredici membri, che godono dei requisiti di autonomia ed indipendenza attualmente fissati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 43/1998 e dal vigente Statuto della Banca d'Italia. Essi restano in carica per un periodo di cinque anni, e possono essere rinominati una sola volta. I membri del Consiglio Generale sono così nominati:

otto membri sono nominati dal Consiglio dei ministri con parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi;

tre membri sono nominati dallo stesso Consiglio Generale a maggioranza qualificata;

due membri sono nominati dalle Associazioni più rappresentative dei soggetti vigilati.

Il Consiglio sceglie fra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

8. Sono di esclusiva competenza del Governatore tutte le decisioni connesse con la sua appartenenza al Consiglio Direttivo della BCE. Al Direttorio sono riservate tutte le decisioni con rilevanza esterna che l'ordinamento assegna alla Banca d'Italia. Allo stesso spettano l'amministrazione ordinaria dell'Istituto e la formazione del bilancio preventivo, nonché tutte le decisioni non riservate al Governatore e al Consiglio Generale.

Il Governatore e gli altri membri del direttorio nei due anni successivi alla scadenza del mandato, non possono ricoprire cariche amministrative e assumere incarichi direttivi presso soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Il Consiglio Generale, su proposta del Direttorio, assume le decisioni relative all'amministrazione straordinaria dell'Istituto, e approva il bilancio d'esercizio. Il Consiglio nomina il Collegio Sindacale, che svolge le proprie funzioni secondo le regole dettate dallo Statuto. La Banca d'Italia è altresì sottoposta ai controlli contabili previsti all'articolo 27 dello Statuto del SEBC/BCE.

9. Il patrimonio della Banca d'Italia costituisce il fondo di dotazione della medesima. Nella formazione del bilancio della Banca d'Italia si tiene conto delle esigenze di destinare adeguate risorse all'espletamento dei compiti ad essa assegnati, con particolare riguardo alle funzioni previste dal Trattato CE e dallo Statuto del SEBC/BCE. Gli utili netti della Banca d'Italia sono assegnati allo Stato.

10. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 453. Nell'adeguamento si tiene conto, oltre a quanto previsto presente articolo, dei seguenti criteri:

trasferimento al Consiglio generale di tutte le funzioni attualmente assegnate al Consiglio Superiore ed alla Assemblea dei partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 8; soppressione di tutti gli organi e delle funzioni previsti dal vigente Statuto che siano incompatibili con il nuovo assetto organizzativo della Banca; scadenze differenziate per la durata in carica dei membri del Direttorio e del Consiglio Generale al momento della prima nomina, anche in deroga a quanto previsto al punto 7; definizione di un periodo transitorio non superiore a sei mesi per l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo al Governatore e ai membri del direttorio attualmente in carica.

11. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene previsto: la conversione obbligatoria delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in obbligazioni della stessa emesse; che le obbligazioni avranno durata trentennale e potranno essere rimborsate anticipatamente; che il valore nominale delle obbligazioni assegnate a ciascun partecipante a seguito della conversione sia determinato tenendo conto del valore di iscrizione delle quote di partecipazione nel bilancio al 31 dicembre 2004 dello stesso partecipante; il regolamento stabilisce altresì il rendimento delle obbligazioni ed eventuali limiti alla loro circolazione.

12. Il Governo è delegato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere al riordino della normativa di cui al TU sull'Istituto di emissione del 1910, al fine di renderla compatibile con il nuovo assetto della Banca d'Italia».

19. 2.Agostini, Benvenuto, Gambini, Quartiani.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. La Banca d'Italia è costituita in Fondazione di diritto pubblico entro il 31 dicembre 2006. La Fondazione ha carattere speciale ed è regolata dalla legge e dallo statuto che ne garantiscono l'autonomia. La Fondazione, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, che può rivolgersi - qualora lo ritenga necessario - alle Camere con un messaggio al fine di sollecitare la tutela dell'autonomia della Banca d'Italia prevista dalle leggi,

dallo Statuto e dalle normative comunitarie. Il Governatore riferisce con una relazione ogni 6 mesi alle Camere che svolgono di norma le loro funzioni tramite le commissioni parlamentari competenti riunite in sede congiunta ai fini delle loro deliberazioni.

Il patrimonio della fondazione è costituito dal patrimonio attuale e dalle eccedenze delle riserve valutarie non vincolate al sistema monetario europeo al 10 gennaio 2006.

Parte del patrimonio così costituito, e comunque non oltre il 50 per cento, potrà essere usata per acquisire integralmente l'attuale capitale azionario al prezzo stabilito da un gruppo di valutazione di 5 esperti indipendenti nominato con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo e con il parere favorevole delle Commissioni parlamentari. Il pagamento delle azioni avverrà nel periodo massimo di 20 anni. Le azioni attuali della Banca d'Italia perdono ogni valore e diritto all'atto stesso della costituzione della Fondazione Banca d'Italia che si sostituisce integralmente agli attuali azionisti in tutti i poteri e diritti.

2-bis. I componenti dell'Assemblea della fondazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in numero di 30 scelti in una rosa di nomi indicata dalle Commissioni parlamentari competenti riunite in seduta congiunta con voto a maggioranza qualificata dei loro componenti. A questi 30 si aggiungono 6 componenti scelti in una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le rose di nomi debbono essere pari a tre volte i componenti da nominare e con analoga procedura l'Assemblea viene rinnovata ogni 4 anni per la metà. I componenti dell'Assemblea sono rinnovabili per una sola volta e possono essere revocati singolarmente o collettivamente con decreto del Presidente della Repubblica su richiesta delle Commissioni parlamentari riunite congiuntamente con delibera votata a maggioranza qualificata dei componenti. I componenti dell'Assemblea non possono esercitare direttamente o indirettamente durante l'incarico, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di Enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori oggetto del controllo della Banca d'Italia.

2-ter. L'Assemblea della Fondazione nomina il Governatore, che rappresenta la Banca e ha il compito di dirigerla, e da 3 vice Governatori. Governatore e vice Governatori costituiscono il direttorio che è organo di governo collegiale della Banca. L'attuale direttorio della Banca d'Italia decade contestualmente alla nomina del nuovo Governatore e del nuovo Direttorio che durano in carica 7 anni e non sono rinnovabili al termine della loro funzione.

2-quater. Il Presidente del Consiglio controfirma tutti gli atti previsti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 89 della Costituzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge il ruolo di organo tecnico ed istruttorio per tutte le procedure previste in capo al Governo e per quanto altro è necessario ai fini dell'applicazione della presente legge.

2-quinquies. I Presidenti delle Camere comunicano al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governatore le deliberazioni del Parlamento precedentemente previste.

2-sexies. L'attuale struttura della Banca d'Italia adempie, per quanto di sua competenza, a tutte le procedure per la trasformazione in fondazione e predisporre per quanto di sua competenza gli atti necessari alle deliberazioni del Presidente della Repubblica e del Governo.

19. 3. Grandi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

19. 5. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: diritto pubblico sopprimere le seguenti: La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote

può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.

19. 4.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I provvedimenti della Banca d'Italia sono assunti con voto di maggioranza dal direttorio presieduto dal governatore.

19. 6. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I provvedimenti vengono assunti a maggioranza dal Direttorio presieduto dal Governatore.

19. 7.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con i seguenti: La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttori si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: dura in carica *con le seguenti:* , il direttore generale ed i vicedirettori generali durano in carica.

19. 8.Iannone.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: In sede di prima applicazione del presente comma, si considera il periodo già intercorso fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 9.Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: dovendosi considerare in via transitoria il periodo già intercorso.

19. 10. Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e a partire dall'entrata in vigore della presente legge non può restare in carica oltre i 70 anni di età».

19. 11.Grandi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dalla data dell'adeguamento dello statuto di cui, al comma 8, le competenze della Banca d'Italia in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di banche sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

19. 12.Agostini, Pinza, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sopprimere il comma 9.

19. 13.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.

Sopprimere il comma 10.

19. 14.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.

ART. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: anche attraverso protocolli d'intesa o con le seguenti: attraverso protocolli d'intesa e.

20. 1. Agostini, Pinza, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, con la quale, ai sensi del comma 1, costituisce un comitato di coordinamento.

La Banca d'Italia si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo; entro i successivi dieci giorni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Banca d'Italia sottoscrivono un protocollo d'intesa. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità, può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Qualora l'Autorità ritenga che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere, la costituzione del comitato di coordinamento e la definizione del protocollo d'intesa ai sensi del comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Per il periodo di durata dell'intesa l'Autorità e la Banca d'Italia costituiscono un comitato di coordinamento.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Qualora l'Autorità ritenga che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento

della finalità di cui al presente comma; a tal fine è istituito un comitato di coordinamento e sottoscritto un protocollo d'intesa.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), con la quale, ai sensi del comma 1, costituisce un comitato di coordinamento. L'ISVAP si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento; entro i successivi dieci giorni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP sottoscrivono un protocollo d'intesa. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo.».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). -

1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

20. 2.Gambini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Ai comitati di coordinamento, costituiti dalle Autorità nell'ambito delle funzioni di vigilanza in materia di credito e risparmio, possono partecipare i Ministri competenti.

20. 3.Gambini.

Al comma 2, sostituire le parole: una volta l'anno *con le seguenti:* ogni semestre.

20. 4. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

20. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 25.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB».

25. 1. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 127, il comma 3 è abrogato;.

25. 2. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o UIC o le».

25. 3. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

25. 4. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2 e 3, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

25. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

25. 01. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 26.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

26. 1. Agostini, Pinza, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: di Roma con le seguenti: competente per territorio.

26. 2. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 27.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

27. 1. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni urgenti per i portatori di obbligazioni pubbliche argentine).

1. In via di urgenza, in attesa dell'adozione delle procedure di conciliazione e del sistema di indennizzo per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile

non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. Nel caso degli obbligazionisti che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa alla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni del comma 1 si applicano alla differenza tra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello delle obbligazioni ricevute in scambio.

3. L'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

4. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi dei commi 1 e 2, le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati, anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dai commi 1 e 2. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui ai commi 1 e 2 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2015, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.

27. 01. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 29.

Al comma 1, Art. 128-bis, comma 2, sostituire le parole: con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sentita la Banca d'Italia».

29. 1. Benvenuto, Bambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, capoverso Art.128-bis, comma 2, dopo le parole: Banca d'Italia *inserire le seguenti:* e della CONSOB.

29. 2. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: con la reclusione da uno a cinque anni *sino alla fine, con le seguenti:* con l'arresto fino a due anni e con l'interdizione, per un periodo da una a tre anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Conseguentemente:

al medesimo comma e capoverso:

al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, ai lordi delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento;

dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti indicati al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione, per un periodo da sei mesi a tre anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.»;

al comma 2, capoverso Art. 2622:

sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'interdizione, per un periodo da uno a cinque anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa»;

dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale, ovvero se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli in misura

complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo;

sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione, per un periodo da sei mesi a tre anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

30. 1. Viale.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il Controllo di Gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscano all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni e di false comunicazioni sociali sono definite «comunicazioni protette». Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 675/1996;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di sorveglianza, al Presidente del Comitato per il Controllo di Gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; false comunicazioni sociali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette;

f) l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro.

30. 2. Quartiani, Gambini.

ART. 39.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ferma restando la misura delle sanzioni introdotte o modificate dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, dopo le parole: presente legge le seguenti: , ovvero che non sono state introdotte o modificate dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62,.

39. 1.Zuin.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: raddoppiata con la seguente: triplicata.

39. 2.Grandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge ovvero sono state modificate o introdotte, dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono quintuplicate limitatamente alla misura massima.

39. 3. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.